



CITTA' DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO DELL' AVVOCATURA COMUNALE

Approvato con deliberazione G.C. n. 13 de 06.02.2020

INDICE

TITOLO I – COMPOSIZIONE E STRUTTURA DELL’AVVOCATURA COMUNALE

ARTICOLO 1: Costituzione e finalità	pag. 2
ARTICOLO 2: Composizione	pag. 2-3
ARTICOLO 3: Il Dirigente responsabile /Funzionario con PO responsabile/ Avvocati	pag. 3-4
ARTICOLO 4: Gestione delle controversie	pag. 4
ARTICOLO 5: Richiesta pareri e consulenze- disciplina	pag. 4-5
ARTICOLO 6: Assistenza legale e altre attività	pag. 5
ARTICOLO 7: Rapporti dell’Avvocatura con gli altri Settori/Servizi/Uffici	pag. 5

TITOLO II – INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

ARTICOLO 8: Incarichi ad avvocati esterni	pag. 5-6
ARTICOLO 9: Incarichi e incompatibilità dei professionisti esterni	pag. 6

TITOLO III -TRATTAMENTO ECONOMICO

ARTICOLO 10: Compensi professionali	pag. 6
-------------------------------------	--------

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 11: Pratica forense e tirocini	pag. 7
ARTICOLO 12: Diritto di accesso	pag. 7
ARTICOLO 13: Incompatibilità	pag. 7
ARTICOLO 14: Entrata in vigore	pag. 7

TITOLO I – COMPOSIZIONE E STRUTTURA DELL'AVVOCATURA COMUNALE

ARTICOLO 1 (Costituzione e finalità)

1. L'Avvocatura Comunale dell'Ente provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Alessandria secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. L'Avvocatura Comunale dell'Ente, configurata in ambito organizzativo a livello di Settore/Servizio Autonomo, è affidata alla responsabilità di un Dirigente Avvocato o di un Funzionario Avvocato con Posizione Organizzativa, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Professionale Forense (art. 23 L. 31.12.2012, n. 247) e, come esplicitato dal Regolamento sulle Avvocature presso gli Enti Pubblici, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05.12.2019, costituisce struttura operativa professionale che risponde direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'Ente, dotata di autonomia al fine di garantirne la corretta attività defensionale nel rispetto dei principi che presiedono l'esercizio della professione forense.

ARTICOLO 2 (Composizione)

1. All'Avvocatura Comunale sono assegnati, per l'esercizio dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio (c.d. ius postulandi):
 - a. n. 1 avvocato dirigente/ Funzionario Avvocato con PO , responsabile della struttura;
 - b. professionisti avvocati in possesso di categoria giuridica D, per i quali è prevista l'iscrizione nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 19, 3° comma, legge 247/2012;
 - c. personale addetto alle attività di supporto amministrativo-contabile.
2. L'Ente assicura che la dotazione del suddetto personale sia idonea a garantire l'efficace e corretto espletamento delle incombenze di tipo processuale, da un lato, e amministrative-organizzative, dall'altro.
3. Il Comune di Alessandria riconosce l'applicazione degli istituti contrattuali destinati a valorizzare la peculiarità dell'attività svolta, caratterizzata da competenze complesse e richiedenti adeguata professionalità, al fine di individuare un inquadramento normativo consono alla specificità del ruolo ricoperto, nonché un trattamento economico adeguato ai sensi dell'art. 23, 1° comma legge 247/2012.

4. Agli Avvocati iscritti nell'elenco speciale, in ragione della loro autonomia ed esclusività, deve essere riconosciuto il diritto alla stabilità di assegnazione all'ufficio legale, fatte salve le cause di risoluzione del rapporto stabilite dall'ordinamento, come da citato Regolamento dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria.
5. Le spese di iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'Albo degli avvocati sono a carico dell'Ente datore di lavoro.
6. L'Amministrazione Comunale assicura all'Avvocatura la strumentazione tecnica e di studio necessaria per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo ed alla quantità di affari affidati al Settore/Servizio Autonomo.

ARTICOLO 3

(Il Dirigente/ Funzionario con PO responsabile/Avvocati)

1. Ai sensi del Regolamento sulle Avvocature presso gli Enti Pubblici, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05.12.2019, "La responsabilità del Settore/Servizio è affidata ad un Avvocato iscritto all'elenco speciale con funzioni di coordinamento e, rispetto ai colleghi legali, posto nella condizione di *primus inter pares*. Tra i professionisti del Settore/Servizio e nei confronti del coordinatore, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente, non esiste rapporto di subordinazione, né di gerarchia funzionale nell'esercizio della professione. In ogni caso l'Avvocatura non può mai essere strutturata su base gerarchica.
2. Il Dirigente/Funzionario con PO responsabile provvede a:
 - a. organizzare l'Ufficio assicurandone il buon andamento mediante le opportune disposizioni di servizio;
 - b. curare la disamina generale di tutte le pratiche affidate all'Avvocatura, sia del contenzioso, che della consulenza ed assistenza giuridica, la distribuzione dei fascicoli agli avvocati, secondo criteri di rotazione per raggiungere un omogeneo carico di lavoro tra gli stessi, tenendo conto dei principi di parità di trattamento anche economico.
3. Ai sensi del citato Regolamento "Gli Avvocati iscritti nell'Elenco, esercitano la loro attività con autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e rispondono direttamente e unicamente al legale rappresentante dell'Ente, dell'espletamento del mandato professionale. Essi corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'espletamento del mandato". Ai medesimi non può essere affidato lo svolgimento di mansioni di carattere meramente amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.

4. **Gli Avvocati iscritti all'elenco speciale sono tenuti al rispetto della normativa statale e al codice deontologico forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine e dei Consigli Distrettuali di Disciplina quando istituiti.**

ARTICOLO 4

(Gestione delle controversie)

1. **Spettano all'Avvocatura Comunale la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione davanti a tutte le giurisdizioni e negli arbitrati.**
2. **L'autorizzazione a promuovere una lite ovvero a resistervi è adottata con provvedimento espresso, assunto secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.**
3. **Gli avvocati esercitano le loro funzioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio in forza di procura rilasciata dal Sindaco pro tempore.**

ARTICOLO 5

(Richiesta pareri e consulenze - disciplina)

1. **L'Avvocatura Comunale svolge attività di consulenza legale, mediante la formulazione di pareri scritti e orali.**
2. **La richiesta di parere scritto deve essere formulata e inoltrata al Dirigente/Funziario con PO responsabile dell'Avvocatura da parte del responsabile della struttura interessata a ricevere risposta, la quale deve formulare espresso quesito, allegando tutta la documentazione in suo possesso.**
3. **I pareri orali possono essere evasi senza formalità solo ove la fattispecie risulti di immediata e chiara esplicitazione da parte del richiedente, non risultando necessario acquisire specifica documentazione**
4. **L'evasione delle richieste di parere avviene sempre in via subordinata rispetto alla priorità da attribuirsi alle scadenze degli atti processuali e/o di incombenze pregiudiziali (mediazioni obbligatorie – negoziazioni assistite) previste dalla legge.**
5. **La richiesta di parere all'Avvocatura Comunale deve essere motivata e non può avere ad oggetto questioni di ordinaria gestione della struttura richiedente per le quali il Dirigente/Funziario con PO preposto possiede tutte le competenze gestionali e giuridiche del caso, ma deve riguardare questioni di particolare complessità giuridica ed applicativa.**

6. È facoltà del Dirigente/Funziario con PO responsabile dell'Avvocatura respingere, motivandone per iscritto il diniego, la richiesta di parere qualora non sia consona ai parametri sopra descritti.

ARTICOLO 6 **(ASSISTENZA LEGALE E ALTRE ATTIVITA')**

1. L'Avvocatura Comunale svolge, inoltre, attività di assistenza legale mediante la partecipazione a riunioni, assemblee e più in generale ad incontri, nei quali venga ritenuto necessario il supporto a favore dell'Ente.
2. L'Avvocatura Comunale esprime altresì il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione delle controversie.
3. Ad essa è affidata la gestione della convenzione di negoziazione assistita nei casi previsti dalla legge n. 162/2014.

ARTICOLO 7 **(Rapporti dell' Avvocatura con gli altri Settori/Servizi/Uffici)**

1. I Settori/Servizi/Uffici hanno l'obbligo, su richiesta dell'Avvocatura, di rimettere a quest'ultima tutti gli atti ed i documenti necessari per la gestione delle liti e per la compilazione dei pareri.
2. Gli atti ed i documenti debbono essere accompagnati da una nota scritta a firma del responsabile della struttura interessata, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto delle questioni trattate e gli intendimenti dell'ufficio stesso.

TITOLO II – INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

ARTICOLO 8 **(Incarichi ad avvocati esterni)**

1. Nei casi di rilevante complessità ed importanza, ovvero implicanti una particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura Comunale, potranno essere

conferiti incarichi esterni ovvero essere affiancati agli Avvocati interni uno o più legali liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari.

2. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio nonché la consulenza giuridica e i pareri legali, possono essere attribuiti ad avvocati esterni anche per fattispecie in cui sia ritenuta inopportuna o risulti incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'ente.
3. Qualora i giudizi si instaurino presso altri Fori potranno essere nominati avvocati esterni quali sostituti o domiciliatari.

ARTICOLO 9

(Incarichi e incompatibilità dei professionisti esterni)

1. Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che abbiano in corso contenziosi contro l'Ente in proprio o per conto di terzi.
2. I professionisti esterni individuati, contestualmente all'accettazione dell'incarico, dovranno convenire le competenze professionali loro spettanti mediante la redazione di apposito preventivo, da sottoporre all'approvazione del Dirigente/Funziario con PO responsabile dell'Avvocatura.

TITOLO III -TRATTAMENTO ECONOMICO

ARTICOLO 10

(Compensi professionali)

1. I criteri e le modalità di erogazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati interni sono definiti in sede di contrattazione decentrata.
2. Agli avvocati cessati dall'incarico o che per qualsivoglia motivo cessino di svolgere la professione di avvocato presso l'Avvocatura del Comune di Alessandria spettano i compensi maturati in relazione alla attività svolta in qualità di avvocati dell'Ente.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 11 (Pratica forense e tirocini)

- 1. Presso l'Avvocatura Comunale può essere svolta la pratica forense da parte di soggetti neolaureati in giurisprudenza per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato.**
- 2. Modalità, termini e condizioni per l'esercizio della pratica forense sono definiti in apposita specifica disciplina.**
- 3. E' facoltà dell'Ente prevedere l'istituzione di tirocini curricolari o extracurricolari.**

ARTICOLO 12 (Diritto di accesso)

- 1. Ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/1990 e s.m.i., sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, i pareri legali nonché la corrispondenza relativa ai medesimi, in ragione della loro natura e alla luce della normativa sul segreto professionale.**

ARTICOLO 13 (Incompatibilità)

- 1. Agli avvocati si applicano, oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, quelle derivanti dalle cause in concreto gestite in relazione alla natura delle controparti coinvolte.**

ARTICOLO 15 (Entrata in vigore)

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Alessandria.**